



Università
degli Studi di
Messina

LA RETTRICE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 116 del 19 maggio 2012, successivamente modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 8 del 12 gennaio 2015;
- VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.”;
- VISTA la Nota MIUR 1929/2009 dell'8 maggio 2009, con la quale è stata autorizzata l'istituzione delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- VISTI la Legge n.398/1989 che istituisce le borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione e art. 2 del decreto Interministeriale del 19/04/1990 si stabilisce che il limite del reddito personale complessivo annuo lordo, relativo alla fruizione delle borse di studio universitarie è di Lire 15.000.000 corrispondente all'odierna valuta in euro di € 7.746,85;
- VISTA la Legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante “Norme sull'organizzazione e sul personale del Servizio Sanitario” ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1, nella parte in cui dispone che “Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste”;
- VISTA la Legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 305 del 31 dicembre 2024, S.O. n. 43 e, in particolare, il comma 339 che ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 8 della succitata legge 29 dicembre 2000, n. 401, che così dispone: <<A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, il Ministero dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenendo conto, tra l'altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

VISTO decreto MUR - Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria - di ripartizione delle borse di studio statali per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai laureati non medici per l'a.a. 2025/2026, assunto al protocollo informatico d'ateneo al n. 104081 in data 03/08/2026, volto ad assicurare il pieno utilizzo delle borse disponibili e il massimo impiego della capacità formativa delle scuole, tenendo conto della capacità ricettiva delle singole scuole;

VISTO il Bando di concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in **Farmacia Ospedaliera** Anno Accademico 2025/2026, emanato con D.R. prot. n. 162179 del 26.11.2025;

VISTO il D.R. Prot n. 14664 del 02.02.2026, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera A.A. 2025/2026;

VISTA la relativa tabella formulata dalla Commissione Giudicatrice, risultante dai verbali redatti dalla Commissione stessa, Prot n. 36013 del 16/03/2026;

ACCERTATA la regolarità formale degli atti da parte del responsabile del procedimento amministrativo relativo al sopra citato concorso;

DECRETA

ART.1- È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia in **Farmacia Ospedaliera** -A.A. 2025/2026.

ART.2 - Sulla base della capacità ricettiva della scuola, sono ammessi al primo anno della scuola di specializzazione in **Farmacia Ospedaliera** A.A. 2025/2026, sino al raggiungimento dei posti, i candidati di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

ART.3. - Relativamente al decreto di riparto dei posti da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), si procederà all'assegnazione delle borse di studio statali solo a coloro che rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Spatari
(firmato digitalmente)